

Segretario Generale FLC CGIL VICENZA



Informazioni di contatto:

FLC CGIL VICENZA

Via Vaccari, 128

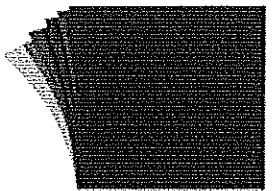
tel. 0444/564844

fax. 0444/567682

e-mail: consulenti.scuola1@cgilvicenza.it

e-mail: vicenza@flcgil.it

INFORMATIVA SULLA PRIVACY - Il contenuto di questa e-mail è rivolto esclusivamente alle persone che utilizzano normalmente l'indirizzo di posta elettronica presso cui la presente è stata spedita. Se avete ricevuto la presente e-mail per errore vi invitiamo cortesemente a contattarci immediatamente per e-mail, telefono o fax ai recapiti sopra riportati. Vi ricordiamo che potrete opporvi in ogni momento al trattamento in oggetto, mediante l'invio di una e-mail di un fax ai recapiti sopra riportati, nonché esercitare tutti i diritti di cui all' art. 7 del d. lgs. n. 196/2003 (tra cui i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento, cancellazione).



**FLC CGIL
VICENZA**

Vicenza, via Vaccari, 128
Tel. 0444/564844, fax 0444/567682
e-mail vicenza@flcgil.it
e-mail consulenti.scuola1@cgilvicenza.it



ASSENZE PER VISITE MEDICHE: il TAR dà ragione alla FLC CGIL

Vinto il ricorso che fa prevalere le prerogative del contratto sugli atti amministrativi in materia di rapporto di lavoro. Acquista più forza il negoziato in corso all'Aran.

- Assenze per visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici: il punto della situazione
- Assenze per prestazioni specialistiche ed esami diagnostici: la FLC CGIL impugna la circolare della Funzione Pubblica

Ancora una vittoria dei lavoratori che grazie alla FLC CGIL potranno, come stabilito nel contratto, usufruire delle assenze per malattia qualora debbano sottoporsi a visite specialistiche o a esami diagnostici.

Il TAR del Lazio, infatti, con la sentenza n. 5714 pubblicata in data 17 aprile 2015, ha annullato la Circolare Ministeriale 2/2014 adottata dalla Funzione Pubblica sulle assenze per visite specialistiche e ha affermato che l'Amministrazione non può emanare una circolare ministeriale per cambiare unilateralmente quanto stabilisce e regola il contratto.

I giudici amministrativi hanno rilevato la differenza delle finalità che la norma contrattuale attribuisce ai permessi per motivi personali (limitati a pochi giorni) e alle assenze per malattia, nelle quali rientrano le visite specialistiche, le terapie e gli accertamenti diagnostici. La circolare ministeriale metteva di fatto un limite al diritto dei lavoratori a tutelare la propria salute.

La CM impugnata, affermano i giudici amministrativi “è illegittima” in quanto la materia “trova il suo naturale elemento di attuazione nella disciplina contrattuale da rivisitare e non in atti generali che impongono modifiche unilaterali in riferimento a CCNL già sottoscritti”.

Questa decisione del TAR dà forza alla trattativa in corso all'Aran per aggiornare la normativa in materia. E costringe l'amministrazione a trovare soluzioni condivise con i sindacati in sede negoziale.

**Da affiggere all'albo sindacale anche dei plessi.
Dare comunicazione, contestualmente al ricevimento della presente,
a tutto il personale
così come prevede il C.C.N.L. del comparto scuola 2006/09
art. 8 (Assemblee) comma 7 e 8**